

FattoDiritto PQM

Cassazione penale, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 42060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI Domenico	-	Presidente	-
Dott. ROTELLA Mario	-	Consigliere	-
Dott. NAPPI Aniello	-	Consigliere	-
Dott. SCALERA Vito	-	Consigliere	-
Dott. DIDONE Antonio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.F., n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo depositata il 10 agosto 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M. Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Inizio documento

FattoDiritto

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di D.S.F. in ordine al delitto di false dichiarazioni destinate a ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ricorre per cassazione Francesco Di Stefano e propone due motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di rilevare l'inutilità della falsità contestata, in ragione dell'esiguità del suo reddito reale, che ne avrebbe consentito comunque l'ammissione al beneficio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che ingiustificatamente le circostanze attenuanti generiche gli siano state riconosciute solo come equivalenti alle aggravanti contestate.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

Infatti il ricorrente, che aveva già dedotto la questione dell'inutilità del falso, nulla oppone alle argomentazioni esibite dai giudici del merito per disattenderla in conformità alla giurisprudenza per cui "nell'ipotesi di falsa attestazione sulla percezione di redditi sussiste il reato di cui alla L. n. 217 del 1990, art. 5 anche nel caso in cui il reddito realmente percepito avrebbe ugualmente consentito l'ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio" (Cass., sez. 3^a, 20 giugno 2006, Contino, n. 236267).

Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ai precedenti dell'imputato.

Inizio documento

spese di procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2007
